

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2017  
268<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente  
CHITI

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

IN SEDE REFERENTE

**(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016**

**(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016**

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore **MARTINI** (PD), relatore, introduce la legge di delegazione europea 2016, informando che il 19 maggio 2017 il Governo l'ha presentata al Senato, in adempimento dell'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, che prevede la presentazione entro il 28 febbraio di ciascun anno di riferimento.

Il provvedimento è accompagnato dalla relazione prevista dal comma 7 del predetto articolo 29, nella quale il Governo deve riferire, tra l'altro, sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto UE, con riferimento anche alle procedure di infrazione e di pre-infrazione, nonché sull'attuazione delle direttive in via amministrativa e sui provvedimenti con i quali le regioni hanno provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, con aggiornamento al 31 dicembre dell'anno precedente.

A differenza del precedente disegno di legge di delegazione 2015, il quale, anche se presentato nel 2016, era accompagnato da una relazione aggiornata solo fino al 31 dicembre 2014, con il provvedimento in esame, il Governo ha voluto fornire al Parlamento, non solo i dati relativi al 2015 ma anche quelli di tutto il 2016, aggiungendo, inoltre, qualche aggiornamento fino al 15 febbraio 2017.

Sarebbe pertanto opportuno, da un mero punto di vista formale, modificare il titolo del disegno di legge, aggiungendo al 2016 il riferimento anche all'anno 2017, consentendo così di riallineare il disegno di legge annuale e la sua relazione di accompagnamento all'effettivo anno di riferimento, secondo la tempistica prevista dalla legge n. 234 del 2012. Peraltro, analoga estensione temporale fu effettuata lo scorso anno in relazione disegno di legge europea 2015, che infatti fu approvato come "legge europea 2015-2016".

Lo sfasamento di un anno si era verificato con la presentazione, da parte dell'allora Governo Letta, nel novembre 2013, della "legge di delegazione 2013 – secondo semestre" e della "legge europea 2013-bis", le quali entrarono poi in vigore solo dopo ben un anno, con il Governo Renzi, nel novembre 2014, prendendo di fatto il posto di quelle che avrebbero dovuto essere le leggi di delegazione ed europea per il 2014.

Per quanto riguarda i contenuti della legge di delegazione, prosegue il relatore, l'articolo 30 della legge n. 234 del 2012 stabilisce il principio in base al quale sono ammesse come contenuto proprio della legge di delegazione europea solo le disposizioni strettamente necessarie a dare adempimento ad obblighi ancora inevasi, derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

In questo senso, il disegno di legge può prevedere disposizioni di delegazione con riferimento all'esigenza di: dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro da recepire, nonché ai regolamenti europei nelle parti non direttamente applicabili; chiudere procedure di infrazione e casi EU Pilot, e dare attuazione a sentenze della Corte di giustizia; recepire talune direttive in via regolamentare; stabilire la disciplina sanzionatoria per violazione degli atti europei; stabilire i

principi fondamentali per la legislazione regionale di attuazione; emanare testi unici; emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di recepimento.

Il relatore, quindi, passa ad illustrare nel dettaglio il disegno di legge in esame, che si compone di 12 articoli, e di un solo allegato, contenente le direttive da attuare mediante l'adozione di decreti legislativi da sottoporre al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Complessivamente, il provvedimento delega il Governo all'attuazione di 26 direttive (24 nell'allegato e due agli articoli 3 e 12), nonché ad adeguare la normativa nazionale a 6 regolamenti europei.

L'articolo 1 reca la delega al Governo per dare attuazione alle 24 direttive contenute nell'allegato, nel rispetto delle procedure e dei criteri direttivi generali stabiliti agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

Ai sensi dell'articolo 31 della legge 234, la delega deve essere esercitata entro il termine di quattro mesi antecedenti alla scadenza di ciascuna direttiva. Tuttavia, qualora tale termine sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge, o scada entro i tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge. Inoltre, qualora la direttiva non preveda alcun termine di recepimento, la delega scade al termine dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Infine, il comma 3 dell'articolo 31 prevede una proroga di tre mesi nel caso in cui lo schema di decreto delegato sia presentato a ridosso delle predette scadenze, al fine di consentire comunque alle Commissioni parlamentari di esprimere il parere entro i 40 giorni previsti.

L'articolo 2 prevede la consueta delega legislativa per l'adozione, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, delle disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di norme europee diverse dalle direttive attuate in via legislativa, ovvero per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti UE o in direttive europee attuate in via amministrativa.

L'articolo 3 delega il Governo a dare attuazione, entro di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, alla direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa e al regolamento (UE) 2015/2424 sul marchio comunitario, e stabilisce i principi e criteri specifici di delega.

I due provvedimenti europei da attuare costituiscono il cosiddetto "pacchetto marchi", diretto a una maggiore armonizzazione tra gli ordinamenti degli Stati membri, al fine di superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi nei diversi Paesi, anche estendendo la tutela a nuovi tipi di marchi (per esempio olfattivi), superando il dato della mera riproducibilità grafica. Inoltre, è prevista l'introduzione di una specifica procedura amministrativa per la decadenza o la dichiarazione di nullità dei marchi, oltre a quella di natura giurisdizionale già vigente.

I criteri di delega prevedono, poi, che, nelle materie non coperte da riserva di legge, la direttiva (UE) 2015/2436 possa essere attuata anche mediante decreti ministeriali. Inoltre, si esercita la facoltà, consentita dalla direttiva agli Stati membri di disporre che i segni o le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi di garanzia o di certificazione ovvero costituiscano marchi collettivi.

L'articolo 4 reca i principi e criteri specifici di delega, relativi alla delega conferita con l'articolo 1 per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione dei prodotti assicurativi. In particolare, vengono individuati una serie di criteri finalizzati al coordinamento di tale normativa con quelle dei settori bancario, creditizio e finanziario, nel rispetto delle competenze attribuite alle diverse autorità di vigilanza nazionali di settore, anche con riferimento al sistema sanzionatorio.

L'articolo 5 prevede una delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, delle disposizioni necessarie ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/425, che prevede una semplificazione della normativa sulla commercializzazione dei dispositivi di protezione individuale, in adesione al "nuovo quadro normativo" per l'armonizzazione europea (regolamento (CE) n. 765/2008).

Nei criteri specifici di delega si prevede, tra l'altro, di affidare all'organismo unico nazionale di accreditamento "Accredia" (associazione senza scopo di lucro individuata mediante decreto ministeriale 22 dicembre 2009) la valutazione e il controllo sugli organismi di valutazione della conformità dei prodotti, da notificare alla Commissione europea.

Inoltre, si prevede che, nelle materie non riservate alla legge, lo stesso regolamento (UE) 2016/425, nonché i successivi atti delegati e atti di esecuzione da esso previsti, possano essere attuati anche mediante decreti ministeriali.

A tale riguardo, il relatore ricorda che l'articolo 36 della legge n. 234 del 2012 consente di utilizzare lo strumento non legislativo del decreto ministeriale per dare attuazione alle norme europee di adeguamento tecnico e agli atti di esecuzione della Commissione europea, mentre l'articolo 31,

comma 6, della medesima legge prevede che per l'attuazione degli atti delegati di cui all'articolo 290 del TFUE si provveda mediante l'ordinaria procedura del decreto legislativo di rango primario. L'articolo 6, analogamente all'articolo 5, reca una delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, di disposizioni necessarie ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/426 volto alla semplificazione della normativa sulla commercializzazione dei degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, in adesione al "nuovo quadro normativo" per l'armonizzazione europea (regolamento (CE) n. 765/2008).

Come per il precedente articolo 5, nei criteri specifici di delega si prevede che, nelle materie non riservate alla legge, il regolamento, nonché i successivi atti delegati e atti di esecuzione da esso previsti, possano essere attuati anche mediante decreti ministeriali, ai sensi dei successivi commi 4 e 5.

In particolare, si prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico dovranno essere fissati i criteri e le procedure che l'organismo unico nazionale di accreditamento (Accredia), dovrà seguire nello svolgimento dell'attività di valutazione, notifica e controllo degli organismi di valutazione della conformità degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi. Sempre con decreto ministeriale dovranno essere individuate le procedure per la vigilanza sul mercato dei predetti apparecchi, in attuazione del regolamento europeo, da parte del Ministero dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, del Ministero dell'interno e dell'Agenzia delle dogane.

L'articolo 7 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato, dettando i principi e criteri direttivi con riferimento principalmente al ruolo dell'autorità competente CONSOB nell'applicazione del regolamento e nell'esercizio del potere di vigilanza, di indagine e sanzionatorio. La normativa è diretta a garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari, in collaborazione con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Inoltre, viene estesa la disciplina in materia di confisca ai casi di violazione delle disposizioni del predetto regolamento UE, sebbene ciò non sia previsto dal regolamento.

L'articolo 8 delega il Governo all'attuazione del regolamento (UE) 2016/1011 relativo agli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento. Si tratta del cosiddetto regolamento *benchmarks* che introduce un quadro normativo comune, teso ad assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici di riferimento, come per esempio l'EURIBOR (*Euro Interbank Offered Rate*) o gli indici dei mercati azionari o del prezzo del petrolio, utilizzati nell'UE per gli strumenti e i contratti finanziari, o per misurare la *performance* di fondi di investimento. Con la nuova disciplina gli amministratori dei *benchmark* vengono sottoposti alla supervisione delle autorità nazionali competenti, per l'Italia la CONSOB, in coordinamento con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

L'articolo 9 delega il Governo all'attuazione del regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo degli strumenti finanziari ricevuti a titolo di garanzia reale.

Si tratta del "regolamento STF" (*Securities Financing Transactions*), finalizzato a evitare che parte della regolamentazione del settore bancario venga aggirata dal cosiddetto sistema bancario ombra, in cui soggetti non bancari svolgono attività creditizie. Sono previsti ulteriori requisiti minimi in materia di informativa, ai fini dell'accrescimento della trasparenza contrattuale e operativa, a carico delle controparti che effettuano operazioni di riutilizzo degli strumenti finanziari ricevuti a titolo di garanzia reale (cosiddetto collaterale).

L'articolo 10 prevede che, nell'ambito della delega conferita con l'articolo 1, per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione dei dati personali da parte delle autorità di polizia e alla libera circolazione di tali dati, il Governo si attenga all'indicazione fornita da uno specifico criterio di delega in materia sanzionatoria.

In particolare, si prevede che le violazioni alla normativa in questione rientrino nella categoria del delitto punito con una pena detentiva adeguata (tra i sei mesi e i cinque anni), ritenendo che i limiti di pena previsti dall'articolo 32, lettera c), della legge n. 234 del 2012 non siano idonei a rispettare i principi di effettività, proporzionalità e dissuasione previsti dall'articolo 57 della direttiva, né siano in linea con l'impianto sanzionatorio previsto dal codice di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003).

L'articolo 11 prevede che, nell'ambito della delega conferita con l'articolo 1, per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, il Governo si attenga anche ad altri due criteri direttivi, in base ai quali l'Unità d'informazione sui passeggeri (UIP) dovrà essere collocata presso il Ministero dell'interno e il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del PNR dovrà comprendere anche i voli intra-UE oltre che quelli extra-UE.

La scelta di tale opzione estensiva è motivata dalla necessità di garantire livelli elevati di sicurezza anche in relazione agli spostamenti interni all'Unione di soggetti pericolosi che siano riusciti a varcare le frontiere esterne. Tale estensione ai voli intra-UE è stata condivisa e auspicata anche da tutti gli Stati membri che il 18 aprile 2016 hanno dichiarato, in seno al Consiglio UE, che entro la data di recepimento della direttiva intendono avvalersi pienamente della possibilità di cui all'articolo 2 della direttiva di comprendere anche i voli intra-UE, al fine di raggiungere la completezza degli obiettivi di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e altri reati gravi.

L'articolo 12 delega il Governo all'attuazione della direttiva (UE) 2015/720, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. La delega si rende necessaria a seguito dell'avvenuta scadenza della precedente delega contenuta nell'articolo 4 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015) e della conseguente sopraggiunta procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea per mancata attuazione il 24 gennaio 2017. In attuazione della precedente delega, il Governo aveva predisposto uno schema di decreto legislativo che, tuttavia, non è potuto entrare in vigore entro la scadenza della delega a causa dei tempi relativi alla procedura di notifica e valutazione delle regolamentazioni tecniche ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535.

I criteri specifici di delega prevedono, tra l'altro, il divieto di commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, fatte salve quelle biodegradabili o compostabili, e l'adozione di tutte le misure ammesse dalla direttiva per la riduzione dell'utilizzo anche di quelle di spessore superiore. Tra tali ultime misure la direttiva non esclude le restrizioni alla commercializzazione. I criteri di delega prevedono, inoltre, il divieto di fornitura gratuita delle borse ammesse al commercio. Conseguentemente, i criteri di delega prevedono l'abrogazione delle disposizioni della legge finanziaria 2007, con cui era stato introdotto il divieto di commercializzazione di tutte le borse di plastica non biodegradabili, e che erano state oggetto di procedura di infrazione, poi archiviata nel 2016.

Il relatore conclude evidenziando che, in allegato al disegno di legge, figura un solo elenco, in quanto per tutte le direttive considerate è prevista la procedura con il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il **PRESIDENTE** ringrazia il relatore per il lavoro compiuto e rinvia il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**  
MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2017  
**269<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**CHITI**

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016**

**(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore **ROMANO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, introduce l'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2016, presentata al Parlamento il 5 aprile di quest'anno, in base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. Secondo quanto previsto da tale norma, la Relazione consuntiva costituisce il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

La Relazione consuntiva 2016 presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della legge n. 234 del 2012. Essa è articolata in quattro parti.

La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali e si divide, a sua volta, in tre capitoli: il primo riguarda le priorità generali delle Presidenze del Consiglio UE nel 2016; il secondo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferimento ai negoziati sulla Brexit, alla *Better Regulation*, alla legge elettorale europea e alla tutela della *Rule of Law* nell'Unione; il terzo capitolo riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche e tratta i temi della crescita economica, delle politiche monetarie e di bilancio, dell'Unione bancaria e servizi finanziari, e delle questioni fiscali.

La seconda parte è dedicata alle misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali, tra cui le politiche per il mercato unico e la competitività, il mercato unico digitale, l'energia, il mercato dei capitali, e delle politiche settoriali, come le politiche di natura sociale, quelle rivolte al rafforzamento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia o quelle sulla dimensione esterna dell'Unione.

La terza parte, sulla politica di coesione territoriale, dà conto dei risultati raggiunti nel 2016 e dell'avvio dei progetti per il ciclo settennale fino al 2020, con uno sguardo sul rafforzamento della struttura amministrativa.

La quarta parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE), nonché agli adempimenti di natura informativa del Governo al Parlamento e agli Enti territoriali. In particolare, risulta in aumento l'attività di "informazione qualificata" alle Camere e alle regioni, sulle proposte legislative europee. Al riguardo si deve, inoltre, riconoscere l'impegno del Governo nel dare conto, nella Relazione, dei numerosi atti di indirizzo emessi dalle Camere e del seguito che ad essi è stato dato.

Nell'ambito degli sforzi volti a dare attuazione al diritto dell'UE nell'ordinamento italiano e a ridurre il numero delle procedure di infrazione aperte, si deve sottolineare con favore il risultato di riduzione del numero di infrazioni al minimo storico di 70 procedure aperte, un dato maggiormente in linea con gli altri Stati membri.

Infine, la Relazione è completata da cinque allegati. I primi tre concernono i Consigli dell'UE e i Consigli europei, i flussi finanziari dall'UE all'Italia nel 2016 e il recepimento delle direttive nell'anno

di riferimento. Il quarto allegato, come per l'anno precedente, contiene un elenco delle risoluzioni adottate dal Senato e dalla Camera nel 2016, su proposte legislative europee, e per ognuna di esse vi è il rimando alla parte del testo della Relazione che tratta del seguito dato dal Governo all'atto di indirizzo. L'ultimo allegato reca l'elenco degli acronimi.

Nell'ambito della Parte prima, dopo aver dato conto delle priorità delle due Presidenze olandese e slovacca, legate dal filo conduttore della necessità di avvicinare l'Europa ai cittadini, la Relazione tratta delle principali questioni istituzionali, connesse, *in primis*, con lo *shock* della Brexit, che ha aperto una fase di incertezza che, nell'immediato, sembrava rimettere in discussione le fondamentali stesse del processo di integrazione europea.

In tema di *Better Regulation*, il 2016 è stato l'anno dell'entrata in vigore e attuazione dell'Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" volto a rendere più fluido ed aderente agli obiettivi politici generali il processo legislativo UE e a stabilire un miglior equilibrio istituzionale tra Consiglio UE, Commissione e Parlamento europeo. Si tratta di un seguito diretto dell'iniziativa lanciata dalla Presidenza italiana nel 2014 sul "miglior funzionamento dell'Unione", al fine di rendere la legislazione europea sempre più efficace e sempre meno onerosa per i cittadini e le imprese.

Nell'ottica del progressivo rafforzamento della legittimità democratica delle Istituzioni UE, il Governo italiano si è dimostrato tra i più favorevoli a valorizzare le proposte di riforma della legge elettorale europea volte a sviluppare un dibattito politico ed un orizzonte elettorale sovranazionale. Nella medesima ottica il Governo italiano si è – più di recente – espresso in favore della destinazione dei 73 seggi del Regno Unito al Parlamento europeo per creare una circoscrizione europea con liste transnazionali.

Altro settore nato su iniziativa della Presidenza italiana è quello del "Dialogo annuale" sulla situazione dello Stato di diritto (*Rule of law*), della legalità e del rispetto dei diritti umani all'interno dell'Europa. Al riguardo, nel contesto della revisione del Dialogo, prevista nel 2019, l'Italia ha sostenuto la proposta di trasformare dell'attuale strumento di dialogo in un meccanismo fondato sul modello di *peer review*, sull'esempio di quello utilizzato in ambito delle Nazioni unite.

Il terzo capitolo della Parte prima tratta del coordinamento delle politiche macroeconomiche nell'anno 2016, in cui è proseguita l'attuazione dell'integrazione delle economie dell'area dell'euro, in linea con quanto delineato nel Rapporto dei cinque Presidenti. In tale contesto il Governo ha promosso l'idea che il processo di integrazione e convergenza delle economie europee non possa limitarsi agli aspetti più prettamente economico-monetari, ma debba rivolgersi anche al pilastro dei diritti sociali. Nel settembre 2016, il Governo italiano ha presentato una nuova proposta sul sussidio di disoccupazione europea, riprendendo un dibattito iniziato nell'Ecofin informale organizzato dalla Presidenza italiana di turno dell'Unione europea nel 2014.

La Commissione ha espresso, nei confronti del Programma nazionale di riforma (PNR) italiano, un giudizio positivo, che si è riflesso nelle raccomandazioni adottate dal Consiglio europeo del 28 giugno. Queste hanno riguardato, tra l'altro, il rilancio degli investimenti, l'attuazione di riforme strutturali e il perseguimento di una politica di bilancio equilibrata, mentre nel novembre 2016, la Commissione ha diffuso una raccomandazione per la zona euro, volta ad adottare, nel 2017, un orientamento di politica fiscale espansiva.

Completano, poi, la Parte prima della Relazione, la sezione sull'Unione bancaria e quella sulla fiscalità. Riguardo all'Unione bancaria, dopo aver ricordato la sua costituzione con il Meccanismo di vigilanza unico e il Meccanismo di risoluzione unico, si richiama la necessità proseguire con l'istituzione del meccanismo comune di supporto pubblico al Fondo di risoluzione unico (il cosiddetto *common backstop*) e del Meccanismo unico di garanzia dei depositi (EDIS). Il negoziato è, tuttavia, sostanzialmente fermo per la decisa opposizione della Germania. In tema di fiscalità gli sforzi sono tesi all'azione di contrasto all'elusione fiscale internazionale, sia nell'ambito delle imposte dirette, che di quelle indirette.

La Parte seconda tratta delle politiche orizzontali e settoriali, tra cui: mercato interno dei beni, dei servizi e dei capitali; concorrenza, aiuti di Stato, tutela dei consumatori e *made in*; fiscalità e unione doganale; politiche per l'impresa; ricerca, sviluppo tecnologico e spazio; agenda digitale europea; riforma delle pubbliche amministrazioni, mobilità dei dipendenti pubblici e semplificazione; ambiente; energia; trasporti; agricoltura e pesca; politiche con valenza sociale tra cui occupazione, affari sociali, salute, istruzione, sport, cultura e turismo; giustizia e affari interni; e la dimensione esterna suddivisa in Politica estera e di sicurezza comune (PESC) della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), politica di allargamento, politica di vicinato (PEV), strategia macroregionale, politica commerciale comune, aiuto allo sviluppo e Servizio europeo di azione esterna (SEAE).

Riguardo alla PESC e alla PSDC, nel corso del 2016 il Governo ha proseguito la propria azione a favore della stabilizzazione e della democratizzazione del proprio vicinato strategico, con particolare attenzione al Mediterraneo, al Corno d'Africa e al Sahel (prevedendo anche l'apertura di Ambasciate

a Niamey e Conakry), anche per meglio contrastare il fenomeno migratorio irregolare. In particolare, l'Italia ha svolto un ruolo di capofila nello sforzo europeo e internazionale di stabilizzazione della Libia esercitando il comando delle missioni dell'Unione europea EUBAM Libia e EUNAVFOR MED Sophia, nonché assumendo il compito aggiuntivo di addestramento alla guardia costiera libica.

Nell'aprile 2016, l'Italia ha proposto un nuovo patto sulla migrazione (*Migration Compact*), considerando che "la gestione dei flussi di migranti non è più sostenibile senza una cooperazione mirata e rafforzata con i Paesi terzi di provenienza e di transito". In tal senso, l'Italia ha proposto che tutti gli strumenti disponibili nel settore dell'azione esterna della UE fossero indirizzati a un "*fair grand bargain*" (equo grande compromesso) con Paesi-chiave disposti a cooperare in materia migratoria. Questa impostazione è stata fatta propria dalla Commissione con la Comunicazione del 7 giugno 2016 sul "Nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione" (COM(2016) 385), al cui centro vi è l'idea che a una rinnovata offerta della UE ai Paesi partner (a partire da cinque Paesi di origine e di transito: Etiopia, Niger, Nigeria, Senegal e Mali) in termini di supporto finanziario e operativo rafforzato, debbano corrispondere impegni precisi in termini di controllo delle frontiere, riduzione dei flussi dei migranti, cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione, e rafforzamento del contrasto al traffico di esseri umani. L'impegno finanziario sarà sostenuto oltre che dai fondi per la cooperazione allo sviluppo, anche dal Fondo fiduciario della Valletta e dal Piano europeo per gli investimenti esterni sul modello del Piano Juncker.

La Parte terza è interamente dedicata alla politica di coesione territoriale, suddivisa nei capitoli relativi: ai risultati raggiunti nel 2016, all'attuazione del Piano di azione coesione, al valore aggiunto della cooperazione territoriale europea (Interreg), all'avvio dei progetti per il ciclo settennale 2014-2020, al soddisfacimento delle condizionalità ex-ante e ai piani di rafforzamento amministrativo.

Nel corso del 2016, il Governo ha completato il percorso di riorganizzazione della *governance* nazionale della politica di coesione avviato con la legge n. 125 del 2013. Inoltre, in attuazione dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2015, è entrato a regime il Comitato di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi e sono stati istituiti il Sottocomitato per il Mezzogiorno e il Sottocomitato per il monitoraggio e controllo dei programmi operativi.

Nell'ambito delle discussioni in sede europea sul futuro della politica di coesione, l'Italia ha sostenuto la necessità di semplificare, di rendere più chiare e comprensibili le regole, di snellire i controlli, e di passare da un sistema fondato sulla verifica del rispetto formale delle regole ad uno fondato sull'effettivo raggiungimento dei risultati attesi.

È proseguita, poi, l'azione volta a sviluppare l'iniziativa online OpenCoesione, finalizzata a migliorare la trasparenza e i processi di conoscenza e partecipazione delle collettività e dei cittadini, di analisi e *accountability*, di contrasto della corruzione e di innovazione nella Pubblica Amministrazione.

La programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020 si articola in 51 programmi operativi FESR e FSE (12 nazionali e 39 regionali), per un valore complessivo di 51,77 miliardi di euro, di cui 31,68 miliardi di risorse comunitarie. A questi si aggiungono i fondi collegati allo sviluppo rurale, per un totale di risorse Ue pari a 42 miliardi di euro, cui si aggiunge il cofinanziamento nazionale. Inoltre, nell'ambito della revisione intermedia del Quadro finanziario pluriennale (QFP), la Commissione europea ha attribuito all'Italia ulteriori risorse aggiuntive per 1,645 miliardi di euro, da destinare a: Iniziativa Occupazione giovani, Specializzazione intelligente, Migranti e marginalità sociale e Competitività delle piccole e medie imprese. Infine, nell'ambito della programmazione dell'Obiettivo cooperazione territoriale europea (Interreg), l'Italia partecipa a 19 programmi, di cui 10 con Autorità di gestione italiana, per un totale di risorse UE assegnate all'Italia di 1,136 miliardi di euro.

Quanto allo stato di avanzamento dei 51 Programmi operativi FESR e FSE, al 31 ottobre 2016 sono stati selezionati progetti per un valore corrispondente al 13 per cento del totale delle risorse a disposizione, a fronte di una media europea di circa il 16 per cento.

Nella Parte quarta si mette in evidenza il ruolo e l'attività svolta dal Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) nel concordare le linee politiche del Governo in relazione al processo di formazione della posizione italiana in merito ai diversi *dossier* europei.

Nel 2016 il CIAE ha svolto 16 riunioni (nel 2015 furono 7) durante le quali i rappresentanti politici hanno potuto raggiungere una posizione nazionale condivisa da rappresentare nelle sedi europee sui principali argomenti, nonché concordare soluzioni alle procedure di infrazione pendenti, così da ridurre il numero ed evitare il contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia.

Un deciso aumento si è riscontrato nelle attività di "informazione qualificata", che consiste nella trasmissione alle Camere e alle regioni di atti, documenti e informative inerenti le proposte

legislative europee, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012. In particolare, su quasi 7.400 atti e documenti dell'UE presi in esame dal CIAE (nel 2015 furono 6.600), circa 131 progetti di atti legislativi e 80 documenti non legislativi, sono stati segnalati dal Governo in ragione della loro particolare rilevanza. Inoltre, sui progetti di atti legislativi sono state inviate alle Camere 94 relazioni tecniche predisposte dalle amministrazioni competenti (28 nel 2015).

A tale riguardo, si apprezza l'impegno del Governo di dare conto, nelle corrispondenti parti della Relazione, dei 103 atti di indirizzo emessi dal Parlamento (73 dal Senato e 30 dalla Camera) e del seguito che ad essi è stato dato nelle opportune sedi istituzionali europee.

Al fine di agevolare e velocizzare lo scambio di informazioni, migliorando il dialogo tra il Dipartimento Politiche europee, le Amministrazioni e il Parlamento, è stata altresì avviata la pubblicazione, sul sito del Dipartimento Politiche europee, di una tabella di monitoraggio, aggiornata mensilmente, relativa a tutta l'attività di informazione qualificata del Governo e degli atti di indirizzo delle Camere.

La Relazione fornisce, poi, una sintesi della situazione concernente il contenzioso e pre-contenzioso europeo e delle leggi europee e di delegazione europea emanate al fine di conformare l'ordinamento interno a quello europeo. In particolare, nel 2016, grazie al costante dialogo con i servizi della Commissione, è stato possibile ridurre il numero complessivo delle infrazioni portandolo a quota 70 (erano 89 nel 2015), in assoluto il miglior dato conseguito dall'Italia, consentendo di abbandonare la "maglia nera" tra i Paesi dell'Unione. Le sentenze di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie, sono rimaste 4 e la Relazione ne ricorda i contenuti, indicando anche le somme versate a tal fine nel 2016.

Il **PRESIDENTE**, nel dichiarare l'apertura della discussione generale congiunta sul disegno di legge di delegazione europea 2016 e sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2016, propone di fissare per martedì 20, alle ore 12.00, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di delegazione europea 2016 e di fissare per mercoledì 21, alle ore 12.00, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Ricorda, inoltre, il peculiare regime di ammissibilità degli emendamenti previsto dall'articolo 144-*bis*, comma 5, del Regolamento, secondo cui sono inammissibili gli emendamenti che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge di delegazione europea, come definito dalla legislazione vigente. Il riferimento alla "legislazione vigente" va fatto all'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012, che fissa i contenuti propri della legge di delegazione europea e a cui devono attenersi le eventuali proposte emendative.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**  
GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2017  
**270<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CHITI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016**

**(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il Presidente **CHITI** dà il benvenuto al sottosegretario Gozi invitandolo ad enucleare il punto di vista del Governo in merito ai due documenti all'esame della Commissione.

Il sottosegretario GOZI, in primo luogo, tiene ad esprimere il proprio compiacimento per il "lavoro di squadra" efficacemente svolto in questi anni tra l'Esecutivo ed il Parlamento nell'implementazione dei vari disegni di legge di attuazione della normativa europea, che ha portato proficuamente a ridurre a 67 il numero dei procedimenti di infrazione a carico dell'Italia, molti dei quali, peraltro, da attribuire a carenze delle regioni.

Si tratta di un ottimo risultato che induce a proseguire, per il resto della corrente legislatura, nella stessa direzione ed applicando il medesimo metodo, e che, nell'attuale frangente, vede la disamina "in parallelo" della legge di delegazione europea, in prima lettura, da parte del Senato e della legge europea, sempre in prima lettura, da parte della Camera dei deputati. A questo primo esame, più approfondito e dettagliato, dovrebbe seguire una seconda lettura più rapida, cercando di massimizzare, in tal modo, il tempo a disposizione.

Al riguardo, il rappresentante del Governo riconosce che occorre dare merito alla legge n. 234 del 2012, la quale, avendo, peraltro, una matrice tipicamente parlamentare, è stata in grado di mettere in campo strumenti legislativi idonei a consentire un più adeguato processo di recepimento delle direttive europee nell'ordinamento interno.

Venendo al merito dell'Atto Senato n. 2834 e della Relazione consuntiva 2016, il Sottosegretario rinvia a quanto già illustrato dai rispettivi relatori, ritrovandosi pienamente con quanto contenuto nelle loro relative relazioni, limitandosi solo ad accennare ai temi di maggior rilievo disciplinati nel disegno di legge di delegazione europea, quali la rapida realizzazione del mercato unico digitale, il completamento del mercato unico dei servizi finanziari e l'ampliamento del sistema concorrenziale nella quale devono agire le imprese europee.

Il senatore **ORELLANA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene necessario sottolineare l'importanza degli articoli 6 e 12 del disegno di legge di delegazione europea, che affrontano rispettivamente l'attuazione della normativa europea in materia di apparecchi che bruciano carburanti gassosi e la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica.

Ricorda, a quest'ultimo riguardo, la Conferenza sugli oceani che si è tenuta a New York e dove è stato posto il tema dell'abuso delle borse di plastica che sta comportando gravi problemi per l'ecosistema marino globale.

Nell'allegato B, segnala la direttiva (UE) 2016/2284, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, relativamente alla quale evidenzia come il testo

definitivamente approvato abbia un minore livello di ambizione rispetto alla proposta iniziale. Segnala altresì la direttiva (UE) 2016/2102, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. Su queste due direttive preannuncia una attenta valutazione in merito a possibili principi e criteri direttivi da aggiungere per il recepimento.

Il senatore **COCIANCICH** (PD) osserva con favore i significativi progressi registrati nell'attività di recepimento della normativa europea e nella sanatoria delle procedure di infrazione. Rimarca, tuttavia, come segnalato anche dal Sottosegretario, che il contenzioso con la Commissione europea sia imputabile anche a carenze delle Regioni. Auspica, al riguardo, che venga fornita una prospettazione analitica di tali procedure affinché il Parlamento possa essere messo in condizioni di capirne le ragioni e fornire il proprio positivo contributo.

La senatrice **FISSORE** (PD) osserva come molti temi di interesse regionale e comunale, che sono oggetto di procedure di infrazione come la gestione delle acque reflue, siano di difficile soluzione anche per le limitazioni alla spesa degli enti che conseguono alla stretta osservanza dei vincoli di bilancio. Dovrebbe pertanto procedersi ad una revisione di tali vincoli, al fine di tenere conto del contesto europeo e per promuovere investimenti mirati con una più coerente finalizzazione, anche contabile, delle risorse ad essi destinate.

Condivide appieno, inoltre, la necessità di addivenire ad una diversa focalizzazione dei vari regimi di aiuti di Stato, non più limitati solo ad una dimensione europea e, al più, transatlantica, ma che tengano conto dello scenario necessariamente globale e sovranazionale in cui operano le forze imprenditoriali.

In sede di replica, il sottosegretario GOZI ringrazia, in modo particolare, i senatori intervenuti per le loro opportune segnalazioni.

Gli preme ribadire come, nel corso degli anni, effettivamente, la principale fonte di provenienza delle procedure di infrazione non risulti più essere quella legislativa, bensì quella di origine amministrativa, la quale, a sua volta, ha come nucleo generatore la normativa regionale.

Alla luce di tale considerazione, quindi, un approfondimento della 14<sup>a</sup> Commissione del Senato con i vari Consigli regionali, nel solco di una cooperazione ormai consolidata, risulterebbe oltremodo utile se concentrata, appunto, sull'aspetto volto ad individuare le vischiosità e gli snodi critici che conducono negativamente all'insorgere di infrazioni a livello delle regioni.

Anche in tale prospettiva, si tratta, conclude il rappresentante del Governo, di utilizzare il tempo rimanente della legislatura per pervenire ad un tasso fisiologico di procedimenti in capo all'Italia, nella consapevolezza, tuttavia, che l'attuale *performance* rappresenta un ottimo risultato, dal momento che, ad esempio, risulta comunque difficile intaccare il blocco delle procedure di infrazione che sussistono per la mancata copertura finanziaria.

Il **PRESIDENTE** ringrazia il Sottosegretario e rinvia il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**  
MARTEDÌ 20 GIUGNO 2017  
**271<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CHITI**

*La seduta inizia alle ore 14,00.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016**

**(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alle ore 12 di oggi, termine previsto per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di delegazione europea 2016, sono pervenuti un ordine del giorno e 89 proposte emendative, allegate all'odierno resoconto, di cui due appaiono *prima facie* suscettibili di incorrere nell'inammissibilità, e, rispetto alle quali, si riserva, quindi, di svolgere un ulteriore approfondimento.

Ricorda, infine, che domani, mercoledì 21 giugno, alle ore 12, scade il termine per la presentazione degli eventuali subemendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto, è, quindi, rinviato.

**G/2834/1/14**

**CANDIANI, ARRIGONI**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016»;

premesso che:

l'articolo 12 conferisce una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero;

la delega si rende indispensabile e il testo proposto dal Governo ripropone l'identico testo dell'articolo 4 della legge 12 agosto 2016, n. 170, in quanto, a seguito all'approvazione del decreto delegato dal Consiglio dei Ministri, il 9 novembre 2016, e la notifica del testo alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, in attesa delle determinazioni della Commissione, è scaduto il termine del 20 febbraio 2017 per l'esercizio della delega e ciò ha comportato non solo l'infruttuosa decorrenza del termine per l'emanazione del relativo decreto ma anche l'avvio di una procedura di infrazione comunitaria per il mancato recepimento della direttiva 2015/720 nei termini previsti;

tra i criteri direttivi che il Governo deve seguire nell'emanazione del decreto legislativo, la nuova delega, esattamente come quella precedente di cui all'articolo 4 della legge n. 170 del 2016, prevede una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la loro consapevolezza in merito agli impatti delle borse di plastica sull'ambiente nonché programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale ed, in particolare, programmi educativi per i bambini, diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica alta fornitura di informazioni corrette sulle proprietà e sullo smaltimento delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, di quelle oxo-degradabili e delle altre borse di plastica;

l'atto del Governo n. 357, relativo allo schema del decreto legislativo trasmesso per il parere parlamentare, in attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge n. 170 del 2016, assegna ai gestori degli imballaggi la promozione di campagne di informazione dei consumatori e al CONAI l'organizzazione di programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale, ma nulla prevede per l'organizzazione, in accordo con gli istituti scolastici di specifici programmi educativi per i bambini, diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica alla fornitura di informazioni corrette sulle proprietà e sullo smaltimento delle borse di plastica;

nel 2014 furono redatte le linee guida Educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile, che già prevedevano lo sviluppo di specifiche competenze per i docenti educatori, tramite l'elaborazione di un piano di sviluppo concordato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; purtroppo non esistono programmi educativi specifici per i bambini diretti alla riduzione e il corretto utilizzo delle borse di plastica;

esistono iniziative locali da parte dei Direttori didattici, che hanno contrattualizzato corsi a favore degli studenti, ma, tali iniziative sembrerebbero legate solo alla sensibilità degli stessi; tale insegnamento dovrebbe essere, invece, fornito da laureati in possesso delle dovute conoscenze ed esperienze e/o da professionisti che svolgono attività di tutela ambientale, anche favorendo l'impiego di molti giovani che attraverso varie associazioni sono attualmente in prima linea per la protezione dell'ambiente;

impegna il Governo,

in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 12 e sulla scia di analoghi programmi europei, a prevedere, di concerto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'inserimento, in forma obbligatoria nei programmi scolastici di ogni ordine e grado, della materia di educazione ambientale, con particolare riferimento all'emergenza mondiale sull'inquinamento provocato dalle plastiche e al corretto utilizzo e smaltimento delle borse di plastica.

**3.1**

**FISSORE**

*Al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) prevedere, conformemente agli articoli 11 e 10, comma 4, della direttiva (UE) 2015/2436, il diritto del titolare del marchio d'impresa di vietare ai terzi di introdurre prodotti, in

ambito commerciale, nello Stato membro di registrazione del marchio, senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti, compreso il loro imballaggio, provengono da Paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio, nonché il diritto del medesimo titolare di vietare atti preparatori in relazione all'uso di imballaggi o altri mezzi;».

### 3.2

#### CANDIANI

*Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «la provenienza geografica», inserire le seguenti: «e l'origine»; e dopo le parole: «o dei servizi», inserire le seguenti: «e la tracciabilità».*

### 3.3

#### CANDIANI

*Al comma 3, lettera f), punto 1), dopo le parole: «la provenienza geografica», inserire le seguenti: «e l'origine»; e dopo le parole: «o dei servizi», inserire le seguenti: «e la tracciabilità».*

### 4.1

#### COCIANCICH

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) sopprimere le parole: «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti;»;*

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza stabilita ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la normativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: a) all'IVASS in relazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti e *broker* assicurativi; b) alla CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti dalle banche italiane e dell'Unione europea e dalle imprese di investimento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati;»;

c) *alla lettera f), sostituire le parole: «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» con le seguenti: «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;*

d) *alla lettera g), sostituire le parole: «dall'IVASS al fine di introdurre» con le seguenti: «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;*

e) *dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«*i-bis*) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione;»;

f) *alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;»;*

g) *alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole: «della direttiva (UE) 2016/97,» inserire le seguenti: «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;*

2) *dopo le parole: «1993, n. 385,» inserire le seguenti: «e di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;*

3) *al capoverso n. 1), sostituire le parole: «in via generale» con le seguenti: «nell'ambito della propria competenza,»;*

h) *aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*m-bis*) valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

## 4.2

### GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*alla lettera a), sopprimere le parole:* «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti»;

*sostituire la lettera b), con la seguente:*

«*b)* secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza stabilita ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la normativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal Regolamento UE n. 1286/2014: *a)* all'IVASS in relazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti e *broker* assicurativi; *b)* alla CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti dalle banche Italiane e dell'Unione europea e dalle imprese di investimento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati;»;

*alla lettera f), sostituire le parole:* «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti:* «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

*alla lettera g), sostituire le parole:* «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti:* «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

*dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«*i-bis)* prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione;»;

*alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e delle Inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;»;

*alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

– *dopo le parole:* «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti:* «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera *b)*,»;

– *dopo le parole:* «1993, n. 385,» *inserire le seguenti:* «e di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

– *al capoverso n. 1), sostituire le parole:* «in via generale» *con le seguenti:* «nell'ambito della propria competenza,»;

*aggiungere in fine la seguente lettera:*

«*m-bis.* valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da *a)* a *f)* del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere *e)* ed *f)*, al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

## 4.3

### GRANAIOLO, RICCHIUTI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) sopprimere le parole:* «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti;»;

*b) sostituire la lettera b) con la seguente:*

«*b)* secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza stabilita ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la normativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: *a)* all'IVASS in relazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti e *broker* assicurativi; *b)* alla

CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti dalle banche italiane e dell'Unione europea e dalle imprese di investimento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati;»;

c) *alla lettera f)*, *sostituire le parole*: «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti*: «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

d) *alla lettera g)*, *sostituire le parole*: «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti*: «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) *dopo la lettera i)*, *inserire la seguente*:

«*i-bis*) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione;»;

f) *alla lettera l)*, *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;»;

g) *alla lettera m)*, *apportare le seguenti modificazioni*:

1) *dopo le parole*: «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti*: «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) *dopo le parole*: «1993, n. 385,» *inserire le seguenti*: «e di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) *al capoverso n. 1)*, *sostituire le parole*: «in via generale» *con le seguenti*: «nell'ambito della propria competenza,»;

h) *aggiungere, in fine, la seguente lettera*:

«*m-bis*) valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

#### 4.4

##### ROMANO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni*:

a) *alla lettera a)* *sopprimere le parole*: «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti;»;

b) *sostituire la lettera b) con la seguente*:

«b) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza stabilita ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la normativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: a) all'IVASS in relazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti e *broker* assicurativi; b) alla CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti dalle banche italiane e dell'Unione europea e dalle imprese di investimento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati;»;

c) *alla lettera f)*, *sostituire le parole*: «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti*: «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

d) *alla lettera g)*, *sostituire le parole*: «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti*: «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) *dopo la lettera i)*, *inserire la seguente*:

«*i-bis*) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione;»;

f) *alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;»;

g) *alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti:* «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) *dopo le parole:* «1993, n. 385,» *inserire le seguenti:* «e di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) *al capoverso n. 1), sostituire le parole:* «in via generale» *con le seguenti:* «nell'ambito della propria competenza,»;

h) *aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*m-bis*) valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da *a*) a *f*) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere *e*) ed *f*), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

## 4.5

### FISSORE

*All'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) sopprimere le parole:* «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti;»;

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«*b*) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza stabilita ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la normativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: *a*) all'IVASS in relazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti e *broker* assicurativi; *b*) alla CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti dalle banche italiane e dell'Unione europea e dalle imprese di investimento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati;»;

c) *alla lettera f), sostituire le parole:* «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti:* «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

d) *alla lettera g), sostituire le parole:* «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti:* «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) *dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«*i-bis*) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione;»;

f) *alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;»;

g) *alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti:* «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) *dopo le parole:* «1993, n. 385,» *inserire le seguenti:* «e di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) *al capoverso n. 1), sostituire le parole:* «in via generale» *con le seguenti:* «nell'ambito della propria competenza,»;

h) *aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*m-bis*) valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da *a*) a *f*) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere *e*) ed *f*), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

## 4.6

### ANITORI

All'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) *sopprimere le parole*: «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti»;»;

b) *sostituire la lettera b) con la seguente*:

«b) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza stabilita ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la normativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: a) all'IVASS in relazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti e *broker* assicurativi; b) alla CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti dalle banche italiane e dell'Unione europea e dalle imprese di investimento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati»;»;

c) alla lettera f), *sostituire le parole*: «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti*: «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;»;

d) alla lettera g), *sostituire le parole*: «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti*: «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;»;

e) *dopo la lettera i), inserire la seguente*:

«*i-bis*) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione»;»;

f) alla lettera l), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179»;»;

g) alla lettera m), *apportare le seguenti modificazioni*:

1) *dopo le parole*: «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti*: «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;»;

2) *dopo le parole*: «1993, n. 385,» *inserire le seguenti*: «e di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;»;

3) *al capoverso n. 1), sostituire le parole*: «in via generale» *con le seguenti*: «nell'ambito della propria competenza,»;»;

h) *aggiungere, in fine, la seguente lettera*:

«*m-bis*) valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

## 4.7

### FLORIS, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRÒ, PICCOLI

All'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) *sopprimere le parole*: «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti»;»;

b) *sostituire la lettera b) con la seguente*:

«b) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza stabilita ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la normativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: a) all'IVASS in relazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti e *broker* assicurativi; b) alla CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti dalle banche italiane e dell'Unione europea e dalle imprese di investimento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati»;»;

c) *alla lettera f)*, *sostituire le parole*: «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti*: «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

d) *alla lettera g)*, *sostituire le parole*: «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti*: «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) *dopo la lettera i)*, *inserire la seguente*:

«*i-bis*) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione;»;

f) *alla lettera l)*, *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;»;

g) *alla lettera m)*, *apportare le seguenti modificazioni*:

1) *dopo le parole*: «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti*: «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) *dopo le parole*: «1993, n. 385,» *inserire le seguenti*: «e di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) *al capoverso n. 1)*, *sostituire le parole*: «in via generale» *con le seguenti*: «nell'ambito della propria competenza,»;

h) *aggiungere, in fine, la seguente lettera*:

«*m-bis*) valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

#### 4.8

##### BONFRISCO

*All'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni*:

a) *alla lettera a)* *sopprimere le parole*: «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti;»;

b) *sostituire la lettera b)* *con la seguente*:

«b) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza stabilita ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la normativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: a) all'IVASS in relazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti e *broker* assicurativi; b) alla CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti dalle banche italiane e dell'Unione europea e dalle imprese di investimento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati;»;

c) *alla lettera f)*, *sostituire le parole*: «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti*: «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

d) *alla lettera g)*, *sostituire le parole*: «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti*: «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) *dopo la lettera i)*, *inserire la seguente*:

«*i-bis*) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione;»;

f) *alla lettera l)*, *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;»;

g) *alla lettera m)*, *apportare le seguenti modificazioni*:

1) *dopo le parole*: «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti*: «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) *dopo le parole*: «1993, n. 385,» *inserire le seguenti*: «e di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) *al capoverso n. 1)*, *sostituire le parole*: «in via generale» *con le seguenti*: «nell'ambito della propria competenza,»;

h) *aggiungere, in fine, la seguente lettera*:

«*m-bis*) valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da *a*) a *f*) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere *e*) ed *f*), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

#### 4.9

##### BARANI

*All'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a)* *sopprimere le parole*: «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti»;

b) *sostituire la lettera b) con la seguente*:

«*b*) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza stabilita ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la normativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: *a*) all'IVASS in relazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti e *broker* assicurativi; *b*) alla CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti dalle banche italiane e dell'Unione europea e dalle imprese di investimento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati»;

c) *alla lettera f)*, *sostituire le parole*: «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti*: «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

d) *alla lettera g)*, *sostituire le parole*: «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti*: «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) *dopo la lettera i)*, *inserire la seguente*:

«*i-bis*) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione»;

f) *alla lettera l)*, *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179»;

g) *alla lettera m)*, *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole*: «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti*: «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) *dopo le parole*: «1993, n. 385,» *inserire le seguenti*: «e di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) *al capoverso n. 1)*, *sostituire le parole*: «in via generale» *con le seguenti*: «nell'ambito della propria competenza,»;

h) *aggiungere, in fine, la seguente lettera*:

«*m-bis*) valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da *a*) a *f*) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere *e*) ed *f*), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

#### 4.10

##### CANDIANI

All'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) *sopprimere le parole*: «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti»;»;

b) *sostituire la lettera b) con la seguente*:

«b) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza stabilita ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la normativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: a) all'IVASS in relazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti e *broker* assicurativi; b) alla CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti dalle banche italiane e dell'Unione europea e dalle imprese di investimento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati»;»;

c) alla lettera f), *sostituire le parole*: «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti*: «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;»;

d) alla lettera g), *sostituire le parole*: «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti*: «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;»;

e) *dopo la lettera i), inserire la seguente*:

«*i-bis*) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione»;»;

f) alla lettera l), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179»;»;

g) alla lettera m), *apportare le seguenti modificazioni*:

1) *dopo le parole*: «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti*: «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;»;

2) *dopo le parole*: «1993, n. 385,» *inserire le seguenti*: «e di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;»;

3) *al capoverso n. 1), sostituire le parole*: «in via generale» *con le seguenti*: «nell'ambito della propria competenza,»;»;

h) *aggiungere, in fine, la seguente lettera*:

«*m-bis*) valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

#### 4.11

##### COCIANCICH

All'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) *sopprimere le parole*: «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti»;»;

b) alla lettera b) *sostituire le parole*: «la normativa europea recata dal» *con le seguenti*: «l'adeguamento del quadro normativo nazionale al»;»;

c) alla lettera f), *sostituire le parole*: «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti*: «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;»;

d) alla lettera g), *sostituire le parole*: «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti*: «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;»;

e) *dopo la lettera i), inserire la seguente*:

«*i-bis*) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento

assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione»;

f) *alla lettera l) aggiungere infine le seguenti parole:* «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179»;

g) *alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti:* «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) *dopo le parole:* «1993, n. 385,» *inserire le seguenti:* «e di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) *al capoverso n. 1), sostituire le parole:* «in via generale» *con le seguenti:* «nell'ambito della propria competenza,»;

h) *aggiungere in fine la seguente lettera:*

«*m-bis* valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da *a*) a *f*) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere *e*) ed *f*), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

#### 4.12

**GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA**

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*alla lettera a) sopprimere le parole:* «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti;»;

*alla lettera b) sostituire le parole:* «la normativa europea recata dal» *con le seguenti:* «l'adeguamento del quadro normativo nazionale al»;

*alla lettera f), sostituire le parole:* «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti:* «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

*alla lettera g), sostituire le parole:* «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti:* «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

*dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«*i-bis*) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione»;

*alla lettera l) aggiungere infine le seguenti parole:* «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179»;

*alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

*dopo le parole:* «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti:* «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

*dopo le parole:* «1993, n. 385,» *inserire le seguenti:* «e di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

*al capoverso n. 1), sostituire le parole:* «in via generale» *con le seguenti:* «nell'ambito della propria competenza,»;

*aggiungere in fine la seguente lettera:*

«*m-bis* valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da *a*) a *f*) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere *e*) ed *f*), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

#### 4.13

**GRANAIOLO, RICCHIUTI**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) sopprimere le parole:* «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti;»;

b) *alla lettera b) sostituire le parole:* «la normativa europea recata dal» *con le seguenti:* «l'adeguamento del quadro normativo nazionale al»;

c) *alla lettera f), sostituire le parole:* «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti:* «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

d) *alla lettera g), sostituire le parole:* «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti:* «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) *dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«i-bis) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione»;

f) *alla lettera l) aggiungere infine le seguenti parole:* «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179»;

g) *alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti:* «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) *dopo le parole:* «1993, n. 385,» *inserire le seguenti:* «e di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) *al capoverso n. 1), sostituire le parole:* «in via generale» *con le seguenti:* «nell'ambito della propria competenza,»;

h) *aggiungere in fine la seguente lettera:*

«m-bis valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

#### 4.14

##### ROMANO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) sopprimere le parole:* «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti; »;

b) *alla lettera b) sostituire le parole:* «la normativa europea recata dal» *con le seguenti:* «l'adeguamento del quadro normativo nazionale al»;

c) *alla lettera f), sostituire le parole:* «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti:* «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

d) *alla lettera g), sostituire le parole:* «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti:* «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) *dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«i-bis) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione»;

f) *alla lettera l) aggiungere infine le seguenti parole:* «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179»;

g) *alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti:* «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) *dopo le parole:* «1993, n. 385,» *inserire le seguenti:* «e di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) *al capoverso n. 1), sostituire le parole:* «in via generale» *con le seguenti:* «nell'ambito della propria competenza,»;

h) *aggiungere in fine la seguente lettera:*

«*m-bis* valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da *a*) a *f*) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere *e*) ed *f*), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

#### 4.15

##### FISSORE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) sopprimere le parole:* «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti;»;

b) *alla lettera b) sostituire le parole:* «la normativa europea recata dal» *con le seguenti:* «l'adeguamento del quadro normativo nazionale al»;

c) *alla lettera f), sostituire le parole:* «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti:* «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

d) *alla lettera g), sostituire le parole:* «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti:* «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) *dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«*i-bis*) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione»;

f) *alla lettera l) aggiungere infine le seguenti parole:* «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179»;

g) *alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti:* «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) *dopo le parole:* «1993, n. 385,» *inserire le seguenti:* «e di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) *al capoverso n. 1), sostituire le parole:* «in via generale» *con le seguenti:* «nell'ambito della propria competenza,»;

h) *aggiungere in fine la seguente lettera:*

«*m-bis* valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da *a*) a *f*) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere *e*) ed *f*), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

#### 4.16

##### ANITORI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) sopprimere le parole:* «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti;»;

b) *alla lettera b) sostituire le parole:* «la normativa europea recata dal» *con le seguenti:* «l'adeguamento del quadro normativo nazionale al»;

c) *alla lettera f), sostituire le parole:* «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti:* «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

d) *alla lettera g), sostituire le parole:* «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti:* «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) *dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«*i-bis*) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento

assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione»;

f) *alla lettera l) aggiungere infine le seguenti parole:* «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179»;

g) *alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti:* «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) *dopo le parole:* «1993, n. 385,» *inserire le seguenti:* «e di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) *al capoverso n. 1), sostituire le parole:* «in via generale» *con le seguenti:* «nell'ambito della propria competenza,»;

h) *aggiungere in fine la seguente lettera:*

«*m-bis* valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da *a*) a *f*) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere *e*) ed *f*), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

#### 4.17

##### FLORIS, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRÒ, PICCOLI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) sopprimere le parole:* «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti;»;

b) *alla lettera b) sostituire le parole:* «la normativa europea recata dal» *con le seguenti:* «l'adeguamento del quadro normativo nazionale al»;

c) *alla lettera f), sostituire le parole:* «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti:* «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

d) *alla lettera g), sostituire le parole:* «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti:* «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) *dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«*i-bis*) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione»;

f) *alla lettera l) aggiungere infine le seguenti parole:* «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179»;

g) *alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti:* «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) *dopo le parole:* «1993, n. 385,» *inserire le seguenti:* «e di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) *al capoverso n. 1), sostituire le parole:* «in via generale» *con le seguenti:* «nell'ambito della propria competenza,»;

h) *aggiungere in fine la seguente lettera:*

«*m-bis* valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da *a*) a *f*) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere *e*) ed *f*), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

#### 4.18

##### BARANI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) sopprimere le parole:* «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti;»;

b) *alla lettera b) sostituire le parole:* «la normativa europea recata dal» *con le seguenti:* «l'adeguamento del quadro normativo nazionale al»;

c) *alla lettera f), sostituire le parole:* «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti:* «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

d) *alla lettera g), sostituire le parole:* «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti:* «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) *dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«*i-bis*) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione»;

f) *alla lettera l) aggiungere infine le seguenti parole:* «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179»;

g) *alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti:* «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) *dopo le parole:* «1993, n. 385,» *inserire le seguenti:* «e di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) *al capoverso n. 1), sostituire le parole:* «in via generale» *con le seguenti:* «nell'ambito della propria competenza,»;

h) *aggiungere in fine la seguente lettera:*

«*m-bis* valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

#### 4.19

##### CANDIANI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) sopprimere le parole:* «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti; »;

b) *alla lettera b) sostituire le parole:* «la normativa europea recata dal» *con le seguenti:* «l'adeguamento del quadro normativo nazionale al»;

c) *alla lettera f), sostituire le parole:* «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti:* «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

d) *alla lettera g), sostituire le parole:* «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti:* «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) *dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«*i-bis*) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione»;

f) *alla lettera l) aggiungere infine le seguenti parole:* «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179»;

g) *alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti:* «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) *dopo le parole:* «1993, n. 385,» *inserire le seguenti:* «e di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) *al capoverso n. 1), sostituire le parole:* «in via generale» *con le seguenti:* «nell'ambito della propria competenza,»;

h) *aggiungere in fine la seguente lettera:*

«*m-bis* valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da *a*) a *f*) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere *e*) ed *f*), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

#### 4.20

GIOVANNI MAURO

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «degli organismi ivi previsti», aggiungere: «, garantendo che l'attività di distribuzione assicurativa nel suo complesso sia sottoposta a criteri omogenei, in modo da realizzare un trattamento normativo equivalente per tutti gli operatori del mercato assicurativo».*

#### 4.21

QUAGLIARIELLO

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «degli organismi ivi previsti», aggiungere le parole: «, garantendo che l'attività di distribuzione assicurativa nel suo complesso sia sottoposta a criteri omogenei, in modo da realizzare un trattamento normativa equivalente per tutti gli operatori del mercato assicurativo».*

#### 4.22

GIOVANNI MAURO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58», aggiungere: «salvo l'attribuzione all'IVASS della competenza sull'attività di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi svolta direttamente dalle imprese di assicurazione».*

#### 4.23

QUAGLIARIELLO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,», aggiungere le parole: «salvo l'attribuzione all'IVASS della competenza sull'attività di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi svolta direttamente dalle imprese di assicurazione».*

#### 4.24

BOTTICI, AIROLA

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, senza che tale semplificazione comporti una minor tutela del consumatore»;*

*b) alla lettera d), dopo la parola: «riassicurativi», aggiungere le seguenti: «sotto il monitoraggio dell'IVASS»;*

*c) alla lettera i), dopo la parola: «disciplinare», aggiungere le seguenti: «e rendere obbligatoria».*

#### 4.25

BOTTICI, AIROLA

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, senza che tale semplificazione comporti una minor tutela del consumatore».*

#### 4.26

MAURO MARIA MARINO

*All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) prevedere che siano attribuiti alla COVIP i poteri di vigilanza sul governo e controllo dei prodotti, nonché sugli obblighi di informazione e sulle norme di comportamento e le forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;».*

#### 4.27

MAURO MARIA MARINO

*All'articolo comma 1, lettera c), sostituire il periodo: «da apposito organismo posto sotto il controllo dell'IVASS, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite da regolamento», con le parole: «dall'IVASS».*

#### 4.28

#### **GIOVANNI MAURO**

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «da quest'ultima stabilite con regolamento», aggiungere: «, tenendo conto della necessità di evitare ogni conflitto di interesse tra l'organismo stesso e gli intermediari vigilati, e stabilendo che i costi di funzionamento siano posti a carico degli intermediari stessi».*

#### **4.29**

##### **QUAGLIARIELLO**

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «da quest'ultima stabilite con regolamento», aggiungere le parole: «, tenendo conto della necessità di evitare ogni conflitto di interesse tra l'organismo stesso e gli intermediari vigilati, e stabilendo che i costi di funzionamento siano posti a carico degli intermediari stessi».*

#### **4.30**

##### **BOTTICI, AIROLA**

*Al comma 11, lettera d), dopo la parola: «riassicurativi», aggiungere le seguenti: «sotto il monitoraggio dell'IVASS».*

#### **4.31**

##### **QUAGLIARIELLO**

*Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

– al punto 1, dopo la parola: «collaborino,» aggiungere le seguenti: «nell'ambito delle proprie competenze», e dopo le parole: «che agiscono sotto la loro», aggiungere le seguenti: «piena e diretta»;

– al punto 2, dopo le parole: «provvedano direttamente,», aggiungere le seguenti: «nell'ambito delle proprie competenze», e dopo le parole: «che agiscono sotto la loro», aggiungere le seguenti: «piena e diretta».

#### **4.32**

##### **GIOVANNI MAURO**

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «collaborino,», aggiungere: «nell'ambito delle proprie competenze», e dopo le parole: «che agiscono sotto la loro», aggiungere: «piena e diretta».*

#### **4.33**

##### **MAURO MARIA MARINO**

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) prevedere che non vi siano duplicazioni di costi e di adempimenti per gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio già iscritti in altri albi o registri e soggetti alla vigilanza di altre Autorità o Organismi di Vigilanza;».

#### **4.34**

##### **MAURO MARIA MARINO**

*Al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:*

«d-ter) prevedere che i venditori di beni e servizi che svolgono attività di distribuzione di prodotti assicurativi in via accessoria siano iscritti al registro degli intermediari assicurativi a titolo accessorio;».

#### **4.35**

##### **GIOVANNI MAURO**

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «contestualmente» a: «regolamento», con le seguenti: «in sostituzione della già prevista nota informativa precontrattuale».*

*Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera g).*

#### **4.36**

##### **QUAGLIARIELLO**

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «contestualmente» a: «regolamento», con le seguenti: «in sostituzione della già prevista nota informativa precontrattuale».*

*Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera g).*

#### **4.37**

##### **CANDIANI**

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «stabilire, altresì, che il medesimo documento informativo contenga anche informazioni dettagliate riguardo il livello di rischio del prodotto assicurativo contrassegnato, almeno, da un indice di rischio secondo un ordine crescente di rischiosità da 0 a 10, in cui 0 corrisponde ad assenza di rischio e 10 corrisponde a massimo rischio;».*

#### **4.38**

**MAURO MARIA MARINO**

*Al comma 1, lettera f), aggiungere alla fine il seguente periodo: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 120-octiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dall'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.».*

#### **4.39**

**MAURO MARIA MARINO**

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

#### **4.40**

**GIOVANNI MAURO**

*Al comma 1, lettera h), aggiungere dopo: «del 15 maggio 2014», le seguenti parole: «solo in caso di loro esplicita richiesta oppure qualora ciò sia previsto dalla politica commerciale dell'impresa».*

#### **4.41**

**QUAGLIARIELLO**

*Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo in caso di loro esplicita richiesta oppure qualora ciò sia previsto dalla politica commerciale dell'impresa».*

#### **4.42**

**BOTTICI, AIROLA**

*Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «disciplinare», aggiungere le seguenti: «e rendere obbligatoria».*

#### **4.43**

**GIOVANNI MAURO**

*Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere:*

*«i-bis) in relazione a vendite di prodotti assicurativi di investimento "non complessi" che non prevedano la prestazione della consulenza, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/97, prevedere una deroga agli obblighi di valutazione dell'adeguatezza».*

#### **4.44**

**QUAGLIARIELLO**

*Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente lettera:*

*«i-bis) in relazione a vendite di prodotti assicurativi di investimento "non complessi" che non prevedano la prestazione della consulenza, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/97, prevedere una deroga agli obblighi di valutazione dell'adeguatezza».*

#### **4.45**

**GIOVANNI MAURO**

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «delle controversie», aggiungere le seguenti: «ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».*

#### **4.46**

**QUAGLIARIELLO**

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «delle controversie» aggiungere le seguenti parole: «ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».*

#### **4.47**

**MAURO MARIA MARINO**

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206», aggiungere le seguenti: «e di quelli previsti per i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie operanti in ambito bancario e finanziario, nonché dalla direttiva (UE) 2013/11».*

#### **4.48**

##### **GIOVANNI MAURO**

*Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

- All'ultimo periodo, sopprimere le parole da: «. Realizzare» fino a: «1° settembre 1993, n. 385»;*
- Al punto 3, sotto-punto 3.1), dopo le parole: «con i limiti indicati dalla direttiva» sopprimere le parole da: «e, per le violazioni diverse» fino a: «1° settembre 1993, n. 385»;*
- Sopprimere il punto 4 ed i sotto-punti 4.1), 4.2), 4.3).*

#### **4.49**

##### **QUAGLIARIELLO**

*Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

- All'ultimo periodo, sopprimere le parole da: «Realizzare» fino a: «1° settembre 1993, n. 385»;*
- Al punto 3, sotto-punto 3.1), dopo le parole: «con i limiti indicati dalla direttiva» sopprimere le parole da: «e, per le violazioni diverse» fino a: «1° settembre 1993, n. 385»;*
- Sopprimere il punto 4 ed i sotto-punti 4.1), 4.2), 4.3).*

#### **4.50**

##### **GIOVANNI MAURO**

*Al comma 1, lettera m), punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, evitando, in ogni caso, per la medesima fatti specie, il cumulo della sanzione relativa alla persona giuridica con quella relativa alle persone fisiche ritenute responsabili della violazione».*

#### **4.51**

##### **QUAGLIARIELLO**

*Al comma 1, lettera m), punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «evitando, in ogni caso, per la medesima fatti specie, il cumulo della sanzione relativa alla persona giuridica con quella relativa alle persone fisiche ritenute responsabili della violazione».*

#### **4.52**

##### **BOTTICI, AIROLA**

*Al comma 3, lettera m), punto 3.2), apportare le seguenti modificazioni:*

- a) sostituire le parole: «arco temporale costituiscono» con le seguenti: «arco temporale, che non può essere superiore a un anno, costituiscono»;*
- b) dopo la parola: «indole» inserire le seguenti: «compite all'interno di un determinato arco temporale».*

#### **4.53**

##### **BOTTICI, AIROLA**

*Al comma 1, lettera m), punto 3.2), sostituire le parole: «arco temporale costituiscono» con le seguenti: «arco temporale, che non può essere superiore a un anno, costituiscono».*

#### **4.54**

##### **BOTTICI**

*Al comma 3, lettera m), punto 3.2), dopo la parola: «indole» inserire le seguenti: «compite all'interno di un determinato arco temporale».*

#### **4.55**

##### **BOTTICI, AIROLA**

*Al comma 1, lettera m), dopo il punto 6) aggiungere il seguente:*

*«6-bis) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento con cadenza semestrale, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate».*

#### **5.1**

##### **GRANAIOLA**

*Al comma 2 dopo le parole: «di concerto con i Ministri» aggiungere le seguenti: «della salute,».*

## 6.1

PICCOLI, AMIDEI, FLORIS

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

## 6.2

PICCOLI, AMIDEI, FLORIS

*Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) previsione di disposizioni tali da garantire che apparecchi ed accessori di cui al regolamento (UE) 2016/426 siano progettati e fabbricati anche al fine di ottenere la massima efficienza energetica consentita dalle migliori tecnologie disponibili e di consentire altresì applicazioni di programmazione, controllo e comando a distanza degli apparecchi ed accessori medesimi».

## 6.3

PICCOLI, AMIDEI, FLORIS

*Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) previsione di disposizioni tali da garantire che apparecchi ed accessori di cui al regolamento (UE) 2016/426 siano progettati e fabbricati anche al fine di rispettare i requisiti di cui al cosiddetto pacchetto sull'economia circolare».

## 6.4

PICCOLI, AMIDEI, FLORIS

*Al comma 4, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

## 7.1

COCIANCICH

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare:*

1) rivedere l'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire lo tutela degli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per lo valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;

2) rivedere l'articolo 114, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prescrive gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell'emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 14, commi 24-*bis* e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni; «;

b) *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare, rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo lo trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014;»;*

c) *alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rivedere l'articolo 187-terdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo che l'Autorità giudiziaria o la CONSOB tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l'esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata;»;*

d) *sostituire la lettera g), con la seguente:*

«*g*) rivedere l'articolo 187-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;».

## 7.2

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare:*

1) rivedere l'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire la tutela degli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;

2) rivedere l'articolo 114, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prescrive gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell'emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 14, commi 24-*bis* e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni;

*alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «in particolare, rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014;»;

*alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «rivedere l'articolo 187-*terdecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo che l'Autorità giudiziaria o la CONSOB tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l'esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata;»;

*sostituire la lettera g), con la seguente:*

«g) rivedere l'articolo 187-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l'adequatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;».

### 7.3

#### GRANAIOLO, RICCHIUTI

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «in particolare:

1) rivedere l'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire la tutela degli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;

2) rivedere l'articolo 114, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prescrive gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell'emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 14, commi 24-*bis* e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni;»;

b) *alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «in particolare, rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014;»;

c) *alla lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «rivedere l'articolo 187-*terdecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo che l'Autorità giudiziaria o la CONSOB tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l'esecuzione delle sanzioni penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata;»;

d) *sostituire la lettera g), con la seguente:*

«g) rivedere l'articolo 187-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l'adequatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;».

### 7.4

#### ROMANO

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare:*

1) rivedere l'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire la tutela degli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;

2) rivedere l'articolo 114, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prescrive gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell'emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 14, commi 24-*bis* e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni;»;

b) *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare, rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014;»;*

c) *alla lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rivedere l'articolo 187-terdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo che l'Autorità giudiziaria o la CONSOB tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l'esecuzione delle sanzioni penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata;»;*

d) *sostituire la lettera g), con la seguente:*

«g) rivedere l'articolo 187-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;».

## 7.5

### ANITORI

*All'articolo, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare:*

1) rivedere l'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire la tutela degli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;

2) rivedere l'articolo 114, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prescrive gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell'emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 14, commi 24-*bis* e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni;»;

b) *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare, rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Prevedendo la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014;»;*

c) *alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rivedere l'articolo 187-terdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo che l'Autorità giudiziaria o la CONSOB tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l'esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita, o scontata;»;*

d) *sostituire la lettera g), con la seguente:*

«g) rivedere l'articolo 187-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;».

## 7.6

### FLORIS, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRÒ, PICCOLI

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare:*

1) rivedere l'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire la tutela degli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;

2) rivedere l'articolo 114, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prescrive gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell'emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 14, commi 24-*bis* e seguenti della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni;»;

*b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare, rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014»;*

*c) alla lettera 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rivedere l'articolo 187-terdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo che l'Autorità giudiziaria o la CONSOB tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l'esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata»;*

*d) sostituire la lettera g), con la seguente:*

«g) rivedere l'articolo 187-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l'adequatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;».

## **7.7**

### **BONFRISCO**

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare:*

1) rivedere l'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire la tutela degli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;

2) rivedere l'articolo 114, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prescrive gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell'emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 14, commi 24-*bis* e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni;»;

*b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare, rivedere lo disciplina in materia di ritardo della comunicazione al pubblico di Informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo lo trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dall'articolo 17 del regolamento (VE) n. 596/2014;»;*

*c) alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rivedere l'articolo 187-terdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo che l'Autorità giudiziaria o lo CONSOB tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l'esecuzione delle sanzioni penali o amministrative, aventi lo medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata;»;*

*d) sostituire la lettera g), con la seguente:*

«g) rivedere l'articolo 187-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l'adequatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;».

## **7.8**

## BARANI

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare:*

1) rivedere l'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire la tutela degli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;

2) rivedere l'articolo 114, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prescrive gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell'emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 14, commi 24-*bis* e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni;»;

*b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare, rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014;»;*

*c) alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rivedere l'articolo 187-terdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo che l'Autorità giudiziaria o la CONSOB tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l'esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata;»;*

*d) sostituire la lettera g), con la seguente:*

*«g) rivedere l'articolo 187-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;».*

## 7.9

### CANDIANI

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare:*

1) rivedere l'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire la tutela degli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;

2) rivedere l'articolo 114, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prescrive gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell'emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 14, commi 24-*bis* e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni;»;

*b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare, rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014;»;*

*c) alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rivedere l'articolo 187-terdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo che l'Autorità giudiziaria o la CONSOB tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l'esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata;»;*

*d) sostituire la lettera g), con la seguente:*

*«g) rivedere l'articolo 187-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;».*

## 7.10

### FISSORE

*Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) avvalersi della facoltà di cui all'articolo 19, comma 3, del regolamento (UE) n. 596/2014 prevedendo la CONSOB quale autorità competente alla diffusione al pubblico delle informazioni e adottare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente;».

## 7.11

### BOTTICI, AIROLA

*Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-bis) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento con cadenza semestrale, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate».

## 8.1

### BOTTICI, AIROLA

*Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento con cadenza semestrale, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate».

## 9.1

### COCIANCICH

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114»;

b) *sostituire il comma 1, con il seguente:* «1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per:

a) l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 176 del 12 agosto 2016, emanato in attuazione della delega contenuta all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 per "l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236 del 2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le contro parti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909 del 2014", entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

c) *al comma 3, dopo le parole:* «della delega» *aggiungere le seguenti:* «per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2015/2365», *e dopo le parole:* «di cui al comma 1», *aggiungere le seguenti:* «, lettera a),»;

d) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* «3-bis. Nell'esercizio della delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 di cui al comma 1, lettera b), il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni sanzionatorie introdotte nel decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto legislativo n. 176 del 2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonché di integrare il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari onde assicurare che ulteriori rilevanti obblighi, previsti a carico di intermediari ed emittenti, siano assistiti dall'appropriata sanzione amministrativa per il caso della loro violazione;

b) apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per realizzare il miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 e la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012, anche attraverso la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti di rilevanza.».

## 9.2

**GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114»;

*sostituire il comma 1, con il seguente:* «1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per:

a) l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 176 del 12 agosto 2016, emanato in attuazione della delega contenuta all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 per "l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236 del 2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le contro parti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909 del 2014", entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

*al comma 3, dopo le parole:* «della delega» *aggiungere le seguenti:* «per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2015/2365», *e dopo le parole:* «di cui al comma 1», *aggiungere le seguenti:* «,lettera a),»;

*dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* «3-bis. Nell'esercizio della delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 di cui al comma 1, lettera b), il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni sanzionatorie introdotte nel decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto legislativo n. 176 del 2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonché di integrare il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari onde assicurare che ulteriori rilevanti obblighi, previsti a carico di intermediari ed emittenti, siano assistiti dall'appropriata sanzione amministrativa per il caso della loro violazione;

b) apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per realizzare il miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 e la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012, anche attraverso la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti di rilevanza.».

## 9.3

**GRANAIOLA, RICCHIUTI**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114»;

b) *sostituire il comma 1, con il seguente:* «1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per:

a) l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 176 del 12 agosto 2016, emanato in attuazione della delega contenuta all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 per "l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236 del 2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le contro parti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909 del 2014", entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

c) *al comma 3, dopo le parole:* «della delega» *aggiungere le seguenti:* «per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2015/2365», *e dopo le parole:* «di cui al comma 1», *aggiungere le seguenti:* «, lettera a),»;

d) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* «3-bis. Nell'esercizio della delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 di cui al comma 1, lettera b), il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni sanzionatorie introdotte nel decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto legislativo n. 176 del 2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonché di integrare il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari onde assicurare che ulteriori rilevanti obblighi, previsti a carico di intermediari ed emittenti, siano assistiti dall'appropriata sanzione amministrativa per il caso della loro violazione;

b) apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per realizzare il miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 e la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012, anche attraverso la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti di rilevanza.».

#### 9.4

##### ROMANO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114»;

b) *sostituire il comma 1, con il seguente:* «1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per:

a) l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 176 del 12 agosto 2016, emanato in attuazione della delega contenuta all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 per "l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236 del 2012, per il completamento

dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le contro parti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909 del 2014", entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

c) *al comma 3, dopo le parole: «della delega» aggiungere le seguenti: «per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2015/2365», e dopo le parole: «di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «, lettera a),»;*

d) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Nell'esercizio della delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 di cui al comma 1, lettera b), il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:*

a) *apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni sanzionatorie introdotte nel decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto legislativo n. 176 del 2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonché di integrare il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari onde assicurare che ulteriori rilevanti obblighi, previsti a carico di intermediari ed emittenti, siano assistiti dall'appropriata sanzione amministrativa per il caso della loro violazione;*

b) *apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per realizzare il miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 e la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012, anche attraverso la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti di rilevanza.».*

## 9.5

### ANITORI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114»;*

b) *sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per:*

a) *l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;*

b) *l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 176 del 12 agosto 2016, emanato in attuazione della delega contenuta all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 per "l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236 del 2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le contro parti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909 del 2014", entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;*

c) *al comma 3, dopo le parole: «della delega» aggiungere le seguenti: «per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2015/2365», e dopo le parole: «di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «, lettera a),»;*

d) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Nell'esercizio della delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 di cui al comma 1, lettera b), il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:*

a) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni sanzionatorie introdotte nel decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto legislativo n. 176 del 2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonché di integrare il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari onde assicurare che ulteriori rilevanti obblighi, previsti a carico di intermediari ed emittenti, siano assistiti dall'appropriata sanzione amministrativa per il caso della loro violazione;

b) apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per realizzare il miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 e la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012, anche attraverso la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti di rilevanza.».

## 9.6

### FLORIS, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRÒ, PICCOLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114»;

b) *sostituire il comma 1, con il seguente:* «1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per:

a) l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 176 del 12 agosto 2016, emanato in attuazione della delega contenuta all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 per "l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236 del 2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le contro parti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909 del 2014", entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

c) *al comma 3, dopo le parole:* «della delega» *aggiungere le seguenti:* «per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2015/2365», *e dopo le parole:* «di cui al comma 1», *aggiungere le seguenti:* «, lettera a),»;

d) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* «3-bis. Nell'esercizio della delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 di cui al comma 1, lettera b), il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni sanzionatorie introdotte nel decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto legislativo n. 176 del 2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonché di integrare il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari onde assicurare che ulteriori rilevanti obblighi, previsti a carico di intermediari ed emittenti, siano assistiti dall'appropriata sanzione amministrativa per il caso della loro violazione;

b) apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per realizzare il miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 e la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012, anche attraverso la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti di rilevanza.».

## 9.7

### BONFRISCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114»;

b) *sostituire il comma 1, con il seguente:* «1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per:

a) l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 176 del 12 agosto 2016, emanato in attuazione della delega contenuta all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 per "l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236 del 2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le contro parti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909 del 2014", entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

c) *al comma 3, dopo le parole:* «della delega» *aggiungere le seguenti:* «per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2015/2365», *e dopo le parole:* «di cui al comma 1», *aggiungere le seguenti:* «, lettera a),»;

d) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* «3-bis. Nell'esercizio della delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 di cui al comma 1, lettera b), il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni sanzionatorie introdotte nel decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto legislativo n. 176 del 2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonché di integrare il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari onde assicurare che ulteriori rilevanti obblighi, previsti a carico di intermediari ed emittenti, siano assistiti dall'appropriata sanzione amministrativa per il caso della loro violazione;

b) apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per realizzare il miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 e la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012, anche attraverso la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti di rilevanza.».

## 9.8

### CANDIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114»;

b) *sostituire il comma 1, con il seguente:* «1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per:

a) l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 176 del 12 agosto 2016, emanato in attuazione della delega contenuta all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 per "l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236 del 2012, per il completamento

dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le contro parti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909 del 2014", entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

c) *al comma 3, dopo le parole: «della delega» aggiungere le seguenti: «per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2015/2365», e dopo le parole: «di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «, lettera a),»;*

d) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Nell'esercizio della delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 di cui al comma 1, lettera b), il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:*

a) *apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni sanzionatorie introdotte nel decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto legislativo n. 176 del 2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonché di integrare il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari onde assicurare che ulteriori rilevanti obblighi, previsti a carico di intermediari ed emittenti, siano assistiti dall'appropriata sanzione amministrativa per il caso della loro violazione;*

b) *apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per realizzare il miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 e la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012, anche attraverso la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti di rilevanza.».*

## 9.9

### BOTTICI, AIROLA

*Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*«e-bis) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento con cadenza semestrale, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate».*

## 12.1

### PICCOLI, AMIDEI, FLORIS

*Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione eli programmi di sensibilizzazione diretti alla promozione eli campagne per la raccolta delle borse di plastica con il coinvolgimento delle associazioni nazionali per la salvaguardia ambientale e degli enti locali».*

## 12.2

### PICCOLI, AMIDEI, FLORIS

*Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione di programmi di sensibilizzazione diretti alla promozione di campagne per la raccolta delle borse di plastica con il coinvolgimento degli enti locali».*

## 12.0.1

### ORELLANA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) *dare attuazione alle prescrizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2016/2102 prendendo come riferimento i valori di cui al punto 3), lettera d), comma 1, articolo 1 dell'allegato B al decreto ministeriale 8 luglio 2005;*

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della direttiva 2016/2102, emanare apposite linee guida nazionali volte a individuare i casi in cui un ente pubblico può ragionevolmente limitare l'accessibilità di uno specifico contenuto. A tale scopo, con misure che Impongono un onere sproporzionato si intendono misure che generano in capo a un ente pubblico un onere organizzativo o finanziario eccessivo, o mettono a rischio la sua capacità di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per i cittadini, in particolare per le persone con disabilità. L'individuazione dell'onere sproporzionato è fondata unicamente su motivazioni legittime, pertanto, la mancanza di elementi quali il carattere prioritario, il tempo o l'assenza di informazioni, non può essere considerata un motivo legittimo;

2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

*Consequentemente, all'allegato A, sopprimere il punto 21.*

### 12.0.2.

**ORELLANA**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE, Il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) utilizzare esclusivamente la traiettoria lineare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva;

b) fissare dei criteri di equivalenza specifici ai fini della realizzazione delle procedure di compensazione della non conformità di cui al paragrafo 3, articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2284;

c) prevedere che per la realizzazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2284 si faccia riferimento al considerando 18 della direttiva medesima, prevedendo in particolare una riduzione delle emissioni, con specifico riferimento a ossidi di azoto e particolato fine, in aree e agglomerati in cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate e in quelle che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico in altre aree e agglomerati, anche in Paesi vicini. A tal fine, è opportuno che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico contribuiscano all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria stabiliti ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

*Consequentemente, all'allegato A, sopprimere il punto 22.*

### 12.0.3

**MAURO MARIA MARINO**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

(Obbligazioni chirografarie di seconda fascia)

1. Sono obbligazioni chirografarie di seconda fascia le obbligazioni, emesse da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:

a) la durata originaria delle obbligazioni è almeno pari ad almeno dodici mesi;

b) le obbligazioni non sono collegate a uno strumento finanziario derivato, come definito dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, né includono caratteristiche proprie di questi strumenti;

c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di emissione delle obbligazioni indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis).

2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera d), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta lo nullità del contratto.

3. Una volta emesse, le obbligazioni chirografarie di seconda fascia non possono essere modificate in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.

4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche delle obbligazioni chirografarie di seconda fascia».

*all'articolo 91, comma 1-bis, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli Interessi dovuti ai titolari delle obbligazioni chirografarie di seconda fascia Indicate dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società».

#### **12.0.4**

#### **MIRABELLI**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

(Modifiche alla legge n. 122 del 2016)

1. All'articolo 31, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: «subito dopo l'abbattimento» aggiungere le parole: «e l'avvenuto recupero».

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2017

**272<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**CHITI**

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016**

**(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza fissata delle ore 12 di oggi, sono pervenuti due subemendamenti agli emendamenti già presentati, allegati all'odierno resoconto.

Comunica, inoltre, che l'emendamento 12.0.3 è stato riformulato dal suo autore, senatore **Mauro Maria MARINO (PD)**, in una nuova versione (testo 2). Quest'ultima è stata sottoscritta anche dalla senatrice **GINETTI (PD)**, la quale ha proceduto al suo ritiro ed alla trasformazione in ordine del giorno, allegato all'odierno resoconto.

Parimenti, il senatore **MIRABELLI (PD)** ha ritirato il suo emendamento 12.0.4, trasformandolo in ordine del giorno, anche esso allegato all'odierno resoconto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il **PRESIDENTE** comunica che la seduta prevista per domani, giovedì 22 giugno 2017, alle ore 8,30, è sconvocata.

*La seduta termina alle ore 15.00.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2834

### **G/2834/2/14**

**MAURO MARIA MARINO, GINETTI**

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016»; premesso che:

il 16 giugno 2017 il Consiglio dei ministri delle finanze dell'UE (Ecofin) ha raggiunto un accordo su un pacchetto di proposte volte a ridurre i rischi nel settore bancario, che prevede l'introduzione di una nuova categoria di strumenti di debito denominata "*senior unsecured non preferred*", definendo in tal modo la propria posizione in merito alla necessità di intervenire sulla classificazione, negli Stati membri, degli strumenti di debito non garantiti nelle procedure di insolvenza degli istituti di credito;

in particolare, la Commissione europea ha invitato gli Stati membri a modificare la normativa nazionale anticipando, in tempi rapidi, la revisione della direttiva 2014/59/UE (cosiddetta

BRRD), prevista dalla proposta COM(2016) 853, in modo da garantire da subito una maggiore stabilità finanziaria;  
alcuni Paesi europei hanno già modificato (o stanno provvedendo a modificare) la gerarchia dei crediti in caso di insolvenza a norma del rispettivo diritto fallimentare nazionale. In tal senso, la Francia, che presenta una situazione simile a quella italiana, ha già provveduto, con la legge Sapin 2, del 10 dicembre 2016, a creare una nuova categoria di strumenti di debito di primo rango non privilegiato (*senior non preferred*), classificati al di sotto dei creditori garantiti e al di sopra dei detentori di strumenti di debito subordinati;

considerato che:

l'assenza di una previsione normativa, in Italia, che riconosca espressamente la predetta categoria di strumenti di debito e che ne disciplini il rango nella gerarchia dei creditori bancari, determina incertezze giuridiche per le banche italiane che intendano emettere sul mercato tali nuovi strumenti, con un conseguente svantaggio competitivo per gli istituti di credito italiani, rispetto a quelli tedeschi e spagnoli, in termini di accesso alle fonti di approvvigionamento finanziario,

impegna il Governo:

ad attivarsi per anticipare l'attuazione delle proposte della Commissione europea del 23 novembre 2016, proponendo le opportune modifiche normative per introdurre la nuova categoria di strumenti di debito di primo rango non privilegiato (*senior non preferred*), classificati al di sotto dei creditori garantiti e al di sopra dei detentori di strumenti di debito subordinati, al fine di consentire agli istituti di credito italiani condizioni equivalenti a quelle presenti in altri Paesi europei, per assicurare l'assorbimento delle perdite e evitare problemi sistemici in caso di risoluzione e per tutelare adeguatamente i singoli creditori e investitori bancari.

#### **G/2834/3/14**

**MIRABELLI**

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016»;

premesso che:

con l'articolo 31 della legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) è stato aggiunto l'articolo 12-*bis* alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, al fine di chiudere la procedura di pre-infrazione relativa al caso EU Pilot 6955/14/ENVI;

il citato articolo 12-*bis* prevede che "la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento";

considerato che:

la locuzione di cui al citato articolo 12-*bis* "subito dopo l'abbattimento" ha dato adito a diverse interpretazioni e applicazioni da parte delle regioni e difficoltà oggettive e pratiche nell'adempimento da parte dei cacciatori a seconda delle diverse forme di caccia. Infatti, una sua interpretazione nel senso di dover provvedere all'annotazione ancor prima del recupero appare priva di senso, anche ai fini del controllo degli organi di vigilanza, poiché non vi sarebbe corrispondenza tra capi segnati e capi in possesso dei cacciatori. D'altra parte, interpretando l'obbligo di annotazione come da effettuarsi dopo il recupero e ritenendo obbligatorio recuperare il capo subito dopo l'abbattimento, sorgono difficoltà dovute alle forme di caccia: basti pensare alla caccia agli acquatici da capanni galleggianti o ai colombacci da palchi sopraelevati sugli alberi, ove ogni spostamento comporta una percentuale di rischio che non ha senso innalzare moltiplicando le uscite per l'immediato recupero ai fini dell'annotazione sul tesserino. Inoltre, le cacce vaganti, in particolare alla migratoria, rendono di per se stesse difficoltoso estrarre ogni volta il tesserino in qualsiasi condizione meteo, con il rischio di un suo deterioramento e necessità di sostituzione alle condizioni determinate dalla legge,

impegna il Governo:

ad attivarsi per proporre una modifica normativa all'articolo 12-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, volta a esplicitare che l'annotazione sul tesserino deve essere effettuata dopo l'abbattimento "e l'avvenuto recupero", al fine di ovviare alle predette conseguenze derivanti dalle diverse possibili interpretazioni della norma vigente e garantire al contempo l'esigenza primaria di rendicontare con precisione il numero di capi prelevati per specie a fini statistici e gestionali.

Art. 4

**4.1/1**

**MATTEOLI**

All'emendamento 4.1, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) sostituire la lettera f) con la seguente: "estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS di vietare la vendita di un'assicurazione insieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando il distributore di prodotti assicurativi non informa il cliente dell'eventuale possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti e non fornisce una descrizione adeguata dei diversi componenti dell'accordo o del pacchetto come pure i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascun componente";».

#### 4.11/1

**MATTEOLI**

All'emendamento 4.11, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) sostituire la lettera f) con la seguente: "estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS di vietare la vendita di un'assicurazione insieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando il distributore di prodotti assicurativi non informa il cliente dell'eventuale possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti e non fornisce una descrizione adeguata dei diversi componenti dell'accordo o del pacchetto come pure i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascun componente";».

Art. 12

#### 12.0.3 (testo 2)

**MAURO MARIA MARINO**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

##### «Art. 12-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 4-bis, dopo le parole: "obbligazioni prevista dal codice civile", aggiungere le seguenti: ", inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis".

b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"Art. 12-bis.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:

a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi;

b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;

c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-bis, lettera d).

2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.

3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.

4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello."

c) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società".

2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 60-bis.4, è aggiunto il seguente:

"Art. 60-bis.5.

1. Le SIM indicate all'articolo 55-*bis*, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-*bis* del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera *d*) del Testo unico bancario".».